



# COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 119 Reg. DEL 12 AGOSTO 2024**

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE ORARIA TEMPORANEA PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI PART/TIME – FINO AL 31 AGOSTO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **DODICI** del mese di **AGOSTO**, dalle ore **18,10** alle ore **18,15**, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco		X
3. FABIO Calogero - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. SUTERA Concettina - Assessore		X

- ◆ Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Carmelo PINO**.
- ◆ Non sono intervenuti il vice Sindaco **Carmelo CAPUTO** e l'Assessore **Concettina SUTERA**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

### LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 119 del 12 Agosto 2024**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,**

### DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## AREA AMMINISTRATIVA "SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE"

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO  
AREA AMMINISTRATIVA  
N° 20

del 08.08.2024

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 119/2024

del 12.08.2024

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ORARIA TEMPORANEA PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI PART/TIME - FINO AL 31 AGOSTO 2024.**

### IL SINDACO

PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente, che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

TENUTO CONTO delle ore effettuate, in particolare, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (tendenzialmente l'unico ormai in servizio), a fronte delle mansioni che il personale in argomento è chiamato a svolgere;

DATO ATTO che, in ogni caso, ogni attività di programmazione in materia di personale non può che avvenire nel rispetto delle condizioni previste *ex lege* e nei limiti della sostenibilità finanziaria;

VALUTATE le scelte organizzative da poter porre in essere, in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

PRESO ATTO: della nota prot. n. 6243 del 08 agosto 2024, con la quale il Sindaco chiede l'incremento dell'orario di lavoro da 21 h a 31 h settimanali fino al 31 agosto 2024, per la dipendente Russo Maria Concetta, *fino al 31 agosto 2024*", stante la necessità di far fronte ai significativi e quotidiani adempimenti ed erogare, così, i servizi in maniera puntuale, efficace ed efficiente;

CONSIDERATO che, di conseguenza, l'Amministrazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente e dalla sostenibilità finanziaria, intende disporre la temporanea integrazione oraria di cinque unità di personale titolare di rapporto di lavoro part time e a tempo indeterminato;

## CONSTATATO che:

- è consentito all'Ente locale, immutati i vigenti vincoli di contenimento della spesa, rimodulare in aumento l'orario di lavoro di dipendente assunto in regime di *part time*;
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di spesa del personale;
- l'incremento della spesa che verrebbe a realizzarsi non inciderebbe significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

## RICHIAMATI, allo scopo, i diversi pareri della Corte dei Conti:

- ✓ *Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";*
- ✓ *Parere n.496/2011- Sezione Regionale di controllo per la Campania - nel quale si attesta quanto segue: "Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del comma 1 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente-, all'incremento dell'orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione.*
- ✓ *delibera n.19 del 20.02.2012 della Corte dei Conti Sezione riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part-time, con un incremento max fino a 32 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art.1 c.557, della Legge 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che del patto di stabilità interno;*
- ✓ *Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part- time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part- time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";*
- ✓ *Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/P AR)";*
- ✓ *Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".*
- ✓ *Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.*
- ✓ *Deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra una nuova assunzione, sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva. "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di ore da retribuire (Sezioni riunite per la Reg. Sic., delib. n. 19/2012/SS.RR./PAR).*

CONSIDERATO, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità, di incrementare la percentuale di tempo parziale alla dipendenti part-time, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte in funzione delle specifiche esigenze manifestate e in una ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, e come detto alla luce del susseguirsi di scadenze previste per legge, che impongono una risoluzione delle stesse in tempi brevi;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 6248 dell'08.08.2024, la Responsabile dell'Area Amministrativa, ai fini della predisposizione degli atti di propria competenza, richiedeva preliminarmente alla Responsabile dell'Area Economico-finanziario apposita attestazione concernente i parametri di fattibilità finanziaria in materia di spesa di personale;

DATO ATTO che la Responsabile dell'Area Economico-finanziario, con nota prot. n. 6253 dell'08.08.2024, attesta:

- *il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014);*
- *i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010*

ATTESTA *Altresì,*

- *che la spesa di personale come da parere del revisore, scaturita dall'ultimo rendiconto dell'anno 2023 approvato in Consiglio Comunale n° 27 in data 30/07/2024 ammonta a €. 698.624,74 e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 842.891,48;*
- *che la spesa necessaria comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente per incremento dell'orario di lavoro per il mese di Agosto per 1 unità di personale appartenente all'area degli, ammonta a €. 615.00;*
- *che la spesa di cui sopra derivante dall'aumento delle ore settimanali, rientra nel limite della legge in materia di personale, e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013.*

*Pertanto la spesa previsionale del personale per l'anno 2024 si prevede che non venga superata rispetto all'anno 2023, e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 che è pari a €. 842.891,48.*

RITENUTO, pertanto, sussistere sia la possibilità normativa sia la forte necessità operativa, nell'interesse dell'Ente, di provvedere all'integrazione oraria del personale part-time- dei servizi interessati;

CONSIDERATO, altresì, che l'integrazione oraria viene autorizzata al fine di una migliore organizzazione dei servizi, come sopra esposto;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'integrazione oraria temporanea della dipendente con contratto di lavoro *part time a 21 h;*

DATO ATTO che l'incremento orario in oggetto riveste carattere assolutamente temporaneo e viene autorizzato al solo fine di una migliore organizzazione dei servizi interessati, a garanzia delle attività da espletare soprattutto a beneficio della collettività rappresentata;

RITENUTI sussistenti i presupposti giuridici e finanziari per procedere in tal senso;

VISTI:

- il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il D.I.n.267/2000;
- il D.L. n. 78/2010;
- la Legge n.183/2011;
- Il D.lgs. 165/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per le motivazioni in narrativa esposte, richiamate integralmente le premesse

PROPONE

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Di procedere, pertanto, con il temporaneo incremento dell'orario di lavoro da 21 h a 31 h settimanali, per le ragioni rappresentate, della dipendente a tempo indeterminato e *part time* Russo Maria Concetta (appartenente all'Area degli Istruttori e assegnata all'Area Economico Finanziaria), con decorrenza dalla esecutività della presente deliberazione e fino al 31 agosto 2024
3. Di dare atto che, così come acclarato giusta richiamata attestazione finanziaria agli atti, l'onere finanziario derivante dall'esecuzione del presente provvedimento:
  - *il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014*;
  - *i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010*


ATTESTA Altresi,

- *che la spesa di personale come da parere del revisore, scaturita dall'ultimo rendiconto dell'anno 2023 approvato in Consiglio Comunale n° 27 in data 30/07/2024 ammonta a €. 698.624,74 e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 842.891,48;*
- *che la spesa necessaria comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente per incremento dell'orario di lavoro per il mese di Agosto per 01 unità di personale appartenente all'area degli istruttori, ammonta a €. 615.00;*
- *che la spesa di cui sopra derivante dall'aumento delle ore settimanali, rientra nel limite della legge in materia di personale, e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013.*

*Pertanto la spesa previsionale del personale per l'anno 2024 si prevede che non venga superata rispetto all'anno 2023, e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 che è pari a €. 842.891,48.*

4. Di dare atto:
  - che l'incremento dell'orario di lavoro avrà termine il 31.08.2024 nel rigore del bilancio triennale in essere, salvo revoca e/o ritiro nell'ipotesi di mancato rispetto dei limiti di spesa;
  - che l'incremento in aumento dell'orario di lavoro di cui al presente provvedimento, comporterà l'automatico aggiornamento dell'originario contratto individuale di lavoro del personale dipendente interessato;
  - che l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in qualsiasi momento la prosecuzione delle prestazioni integrative autorizzate;
  - che l'incremento delle ore settimanali nel caso in esame, non comporta alcuna modificazione nel rapporto instaurato con i lavoratori e/o trasformazione in un rapporto a tempo pieno, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione.
5. Di prenotare la somma occorrente, quantificata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in €. 615.00 (nell'attestazione prot. n. 6253/2024) e confermata all'atto dell'emissione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria, sugli appositi capitoli del Bilancio Comunale triennale 2024/2026 (oneri a carico dell'ente compresi) – Esercizio 2024.
6. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di porre in essere tutti gli atti consequenziali ed inerenti al presente provvedimento.
7. Di notificare la presente alla dipendente interessata.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
9. Di Pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e sul sito web – Amministrazione Trasparente.


LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA

Maria Galati  





IL PROPONENTE

IL SINDACO

Arch. Lazzara Calogero  


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.  
 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE

Longi, 08.08.2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Maria Galati  
*Maria Galati*

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 08/08/2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 (Rag. Gabriella Pidalà)

Gabriella Pidalà  
*Gabriella Pidalà*

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario \_\_\_\_\_.

1	Capitolo <u>10180111</u>	<u>1</u> / <u>1</u> Competenza <u>1</u> / <u>1</u> Residui	Impegno n° <u>578</u> per €. <u>580,00</u>
2	Capitolo <u>10180141</u>	<u>1</u> / <u>1</u> Competenza <u>1</u> / <u>1</u> Residui	Impegno n° <u>578</u> per €. <u>35,00</u>
3	Capitolo _____	<u>1</u> / <u>1</u> Competenza <u>1</u> / <u>1</u> Residui	Impegno n° ____ / ____ per €. _____
4	Capitolo _____	<u>1</u> / <u>1</u> Competenza <u>1</u> / <u>1</u> Residui	Impegno n° ____ / ____ per €. _____

Longi, li 08/08/2024




IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 (Rag. Gabriella Pidalà)

Gabriella Pidalà  
*Gabriella Pidalà*

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 08/08/2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 (Rag. Gabriella Pidalà)

Gabriella Pidalà  
*Gabriella Pidalà*

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI**  
**GIUNTA COMUNALE N. 119**  
**DEL 12.08.2024**  
**DALLE ORE 18,10 - ALLE ORE 18,15.**

PROPOSTA N. 119 del 12.08.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*Dott. Calogero LAZZARA*

**L'Assessore Anziano**  
*Calogero FABIO*

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Carmelo PINO*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 12.08.2024 Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo PINO*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo PINO*

**PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 13.08.2024.

Longi, 12.08.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Carmelo PINO*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
*Maria GALATI*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE